

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”**

Sede legale: Via Macallè n. 9 – Sede operativa: P.zza Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n.94010350042 – P.I.V.A. 02787760046
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553 - e-mail: info@consorziosea.it

Prot. Nr. 948

Saluzzo, 23.3.2020

**Oggetto: Piano emergenza Covid – decreto 34 del 21.3.2020 della Regione Piemonte –
determinazioni provvisorie.**

IL SEGRETARIO

Premesso che:

- in ottemperanza alle disposizioni nazionali volte a prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19, si è disposto per la fruizione dei congedi, le determinazioni in merito allo smart working, in modo da assicurare i servizi strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza;
- la Regione Piemonte, con decreto n. 34 del 21.3.2020, ha ordinato “la sospensione ... dell'attività degli uffici ... comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d'intesa con il Prefetto”;
- il Governo, con il decreto 22.3.2020, ha compreso le amministrazioni pubbliche tra le attività produttive operative;
- non è chiaro il rapporto tra le due fonti del diritto, anche se in base a interpretazioni circolanti, il decreto governativo prevarrebbe sulla fonte regionale, e comunque esso, integrato da quelli precedenti, impone il lavoro agile ovvero la fruizione di congedi pregressi e recuperi banche ore;
- in attesa di chiarimenti applicativi, sia per quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni delle diverse autorità, e sia per quanto riguarda il tipo di istituti economici da utilizzare per il personale impegnato in servizi non essenziali e non indifferibili, – **ferme restando le diverse determinazioni del Prefetto Ufficio territoriale del Governo-** si procede a una ricognizione dell'individuazione dei servizi **essenziali ed indifferibili per i quali non opera la sospensione dell'attività degli uffici pubblici**, combinando la legge n. 146/1990 con quanto valorizzato in apposita “griglia di rilevazione” diffusa dall'Anci regionale, come da allegato.

Le attività in questione saranno svolte con chiusura degli sportelli al pubblico (peraltro già normalmente sostanzialmente inesistente date le attività svolte da questo Ente, quale organismo di secondo livello a servizio dei Comuni), salvo ove l'apertura sia indispensabile per assicurare l'operatività delle attività stesse, in questo caso su appuntamento e apertura personalizzata, mediante contingenti minimi di personale disposti dal Dirigente/responsabile, con rotazione del personale.

Per le attività non rientranti nei servizi non sospesi, in attesa di superiori e ulteriori chiarimenti, il personale opererà secondo quanto disposto dalle disposizioni statali, e secondo quanto indicato all'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, e cioè attraverso il lavoro agile ovvero "le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva." ferme restando le particolarità previste per personale in particolari condizioni (salute, ecc.). Personale pertanto non in lavoro agile e non in servizio "in presenza" d'ufficio s'intende collocato in congedo, recupero straordinari.

Al momento infatti non è noto come gestire dal punto di vista economico eventuale personale non in servizio (neppure come lavoro agile), o non in ferie o non in congedo o recupero, per cui al fine di scongiurare eventuali sospensioni e interruzioni dello stipendio, fino a diverse disposizioni è opportuno applicare quanto sopra previsto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Flesia Caporgno

